



COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO Città Metropolitana di Roma Capitale	RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE	ESTREMI DI PRESENTAZIONE
	TASSA/ENTRATE _____ _____	N. _____ DEL _____

RICHIEDENTE

COGNOME:		NOME:		
LUOGO DI NASCITA:	PROV. :	DATA NASCITA:	SESSO	
RESIDENZA ANAGRAFICA:				
Via	n.	p.	INT.	C.A.P.
COMUNE	PROV.	CODICE FISCALE		

RICHIESTA RATEIZZAZIONE

ANNO DI RIFERIMENTO:	
NUMERO E DATA AVVISO:	
IMPORTO DA RATEIZZARE:	
NUMERO RATE MENSILI RICHIESTE:	

NOTE

.....
..

.....
ADDì,

FIRMA RICHIEDENTE

DILAZIONE DI PAGAMENTO

DATA L'ECCEZIONALITA' DELL'ANNO 2020 CAUSATA DA EPIDEMIOLOGIA DA COVID-19 SI APPLICA ANCHE PER I PAGAMENTI PREGRESSI DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO LA POSSIBILITA' DI RATEIZZARE IL DEBITO

1. Per i debiti di natura tributaria, per i quali sia stato emesso regolare avviso di accertamento o di liquidazione di importo complessivo (su singolo avviso) superiore ad EUR 100,00 per le persone fisiche e ad EUR 400,00 per le persone giuridiche fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, nonché delle disposizioni di cui al 29 settembre 1973, n. 602 e al D.P.R. 28 gennaio 1998, n. 43 e s.m.i., il contribuente, accettando la pretesa tributaria, può richiedere al Comune il pagamento dilazionato dello stesso. Il recupero del tributo evaso avviene mediante pagamento alle condizioni e nei limiti seguenti:

a. inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;

b. importi rateizzabili per persone fisiche:

IMPORTO MINIMO RELATIVO AL SINGOLO AVVISO (valori in euro)	IMPORTO MASSIMO RELATIVO AL SINGOLO AVVISO (valori in euro)	NUMERO MASSIMO RATE RELATIVE AL SINGOLO AVVISO
100,01	300,00	2
300,01	600,00	4
600,01	1.200,00	8
1.200,01	2.500,00	10
2.500,01	5.000,00	16
5.000,01	10.000,00	20
10.000,01	15.000,00	30
15.000,01	30.000,00	40
30.000,01	50.000,00	50
50.000,01	superiore	60

c. importi rateizzabili per persone giuridiche:

IMPORTO MINIMO RELATIVO AL SINGOLO AVVISO (valori in euro)	IMPORTO MASSIMO RELATIVO AL SINGOLO AVVISO (valori in euro)	NUMERO MASSIMO RATE RELATIVE AL SINGOLO AVVISO
400,01	1.000,00	2
1.000,01	2.000,00	4
2.000,01	3.000,00	8
3.000,01	5.000,00	10
5.000,01	7.500,00	16
7.500,01	15.000,00	20
15.000,01	30.000,00	30
30.000,01	75.000,00	40
75.000,01	150.000,00	50
150.000,01	superiore	60

d. decadenza del beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza di 1 rata;

e. per venire incontro alle esigenze socio-economiche delle famiglie, vista la situazione emergenziale, non si applicheranno interessi legali

2. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse, a specifica domanda presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle medesime condizioni e limiti riportati al precedente comma.
3. È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento dalle singola rata.
4. Nei casi di richiesta di rateizzazione di importi derivanti da attività di controllo (avvisi di accertamento, ecc.), ai fini del riconoscimento del beneficio della riduzione della sanzione per adesione ex art. 16 c. 3 del D.Lgs. 472/97, l'istanza deve essere presentata all'Ente entro i termini per la presentazione del ricorso.
5. La richiesta di rateizzazione può, inoltre, essere concessa, in deroga ai limiti indicati ai punti b. e c. di cui al comma 1, in favore di contribuenti in situazione di obiettiva difficoltà economica.

L'Ente, su richiesta del contribuente che richiede la rateizzazione:

- **prende** in carico la domanda;
- **Calcola** il numero massimo di rate accordabili;
- **Iscrive** l'utente soltanto dopo che vi sia stato il CONTESTUALE pagamento della Prima rata accordata;

6. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di 1 sola rata:

- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione anche attraverso azioni legali con interruzione immediata del servizio;

7. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi dei commi precedenti, scadono l'ultimo giorno del mese, salvo i casi indicati dalla Legge o da accordi raggiunti durante la richiesta di rateizzazione stessa.

8. **La rateizzazione ha ad oggetti debiti pecuniari passati. Essa non ha riflesso sui nuovi debiti che avranno decorrenza regolare e dovranno essere regolarizzati alla loro scadenza naturale.**